

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GINETTI)

Roma, 14 ottobre 2015

Sul disegno di legge:

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, ricordato che, con il comma 629 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stata estesa l'inversione contabile dell'IVA (*reverse charge*) – rispetto a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – ad altre quattro categorie di attività, tra cui le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari, e che l'efficacia dell'estensione a quest'ultima categoria è stata subordinata al previo rilascio della deroga da parte della Commissione europea;

considerato che la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE sull'IVA, ha comunicato al Consiglio UE le proprie obiezioni alla concessione della predetta deroga (COM(2015) 214). In particolare, la Commissione ritiene che un'applicazione indistinta e generale del *reverse charge* ad un alto numero di prodotti, destinati essenzialmente al consumo finale, non può essere considerata una misura speciale ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA. Inoltre, la Commissione ritiene che la misura richiesta possa contribuire a contrastare le frodi "carosello" (ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario), ma non le altre forme di frode come la cosiddetta "economia sommersa". Peraltro, la Commissione europea reputa che la misura in questione, concernente la grande distribuzione, possa implicare rischi di trasferire le frodi nei mercati al dettaglio degli altri Stati membri;

ricordato che, con il medesimo comma 629 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 è stato introdotto il cosiddetto *split payment* per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, in cui al fornitore del bene o servizio viene pagato il corrispettivo al netto dell'IVA, la quale è invece acquisita direttamente dall'Erario, e che anche tale meccanismo è stato sottoposto all'approvazione dell'UE ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA 2006/112/CE;

considerato che con la decisione esecutiva (UE) 2015/1401, del 14 luglio 2015, su proposta della Commissione europea, il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia, per un periodo temporaneo di due anni fino alla fine del 2017, a derogare all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, affinché l'IVA dovuta sulla fornitura di beni e servizi alle

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

pubbliche amministrazioni sia versata da queste ultime, su un apposito conto bancario gestito dall'Amministrazione fiscale;

rilevato che, in base all'articolo 1 del decreto-legge in conversione, i mancati introiti che sarebbero derivati dall'estensione della *reverse charge*, che ammontano, secondo la relazione tecnica del Governo, a 728 milioni di euro annui, sono coperti – per l'anno 2015 – mediante le maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 (quantificate dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni già pervenute in circa 1,4 miliardi di euro), sterilizzando così la prevista clausola di salvaguardia dell'aumento dell'accisa sui carburanti, la quale tuttavia rimane applicabile per assicurare la copertura dei mancati introiti relativi agli anni 2016 e seguenti;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge in conversione sono volte a facilitare l'adesione alla *voluntary disclosure* da parte dei contribuenti, consentendo un termine più lungo per predisporre l'istanza e reperire la documentazione necessaria (fino al 30 dicembre 2015), e prevedendo alcune semplificazioni, al fine di determinare effetti positivi in termini di maggior gettito, che tuttavia prudenzialmente non vengono quantificati;

rilevato che tali previsioni si pongono in linea con le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni per l'Italia del 14 luglio 2015 (GUCE 2015/C 272/16) in materia di lotta all'evasione fiscale,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita a valutare eventuali misure per evitare il possibile disallineamento tra il termine finale per la presentazione dell'istanza di adesione alla *voluntary disclosure* e la successiva fase di accertamento e incasso fiscali, derivante dall'allungamento dei termini per l'adesione e dalla possibilità di accedere al versamento rateale degli importi dovuti, al fine di assicurare la copertura finanziaria per il 2015 della mancata applicazione del *reverse charge* e quindi di mantenere invariati i saldi di bilancio concordati con l'Unione europea per tale anno;

in riferimento alla procedura dello *split payment*, si rileva la necessità di prevedere espressamente il termine finale del 31 dicembre 2017, come previsto dall'autorizzazione del Consiglio UE di cui alla citata decisione esecutiva (UE) 2015/1401, visto anche l'impegno del Governo a non reiterare la richiesta di deroga. Pertanto, si richiede una corrispondente copertura, a partire dal 2018, valutata dalla relazione tecnica del Governo in 988 milioni di euro annui;

infine, considerata la natura *una tantum* delle entrate derivanti dalla *voluntary disclosure*, andrebbero valutati gli effetti della misura sul computo del saldo strutturale di bilancio, ai fini del rispetto degli obiettivi di bilancio annuali e di medio termine concordati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita.

Nadia Ginetti